**SINTESI DM 13/2026**

Il dm 13/2026 è intervenuto modificando il dm 106/2020, raggruppati per materia. Il decreto modifica gli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 34 del dm 106/2020 e inserisce anche un nuovo art. 25-bis.

Di seguito una descrizione delle modifiche introdotte.

**1. Ambito delle sezioni e competenza degli uffici Runts**

- viene riscritta la disciplina del **trasferimento di sede** in altra regione o provincia autonoma, chiarendo che l'istanza di variazione arriva all'ufficio di destinazione, che prende in carico l'ente e comunica la modifica all'ufficio di provenienza e all'ente interessato.

**2. Comunicazioni telematiche con gli Ets**

- si prevede espressamente che le **comunicazioni degli uffici Runts verso gli Ets** relative ai procedimenti disciplinati dal decreto avvengano prioritariamente tramite il sistema informatico.

**3. Presentazione della domanda di iscrizione e delega**

- viene introdotta la novità più rilevante: il legale rappresentante, o altro soggetto legittimato, può **delegare telematicamente una persona individuata dall'ente** alla compilazione, eventuale sottoscrizione e invio dell'istanza;
- il sistema informatico genera automaticamente il documento di delega da allegare alla pratica;
- vengono inoltre aggiornati alcuni contenuti obbligatori della domanda, tra cui pec, recapiti e allegati;
- si amplia il riferimento alle attestazioni di adesione, non più solo verso reti associative ma anche verso **altro ente del Terzo settore**.

**4. Pubblicità e regole sull'iscrizione**

- si chiarisce che, nei casi che coinvolgono l'ufficio statale del Runts, ciò deve risultare espressamente dall'istanza;
- si coordina meglio la pubblicità verso i terzi con il nuovo testo dell'art. 26.

**5. Aggiornamento dati e deposito atti: estensione della delega**

- la possibilità di operare tramite delegato non vale solo per l'iscrizione iniziale, ma viene estesa anche agli **adempimenti successivi** di aggiornamento e deposito;
- cambia la terminologia sugli amministratori;
- vengono aggiornati alcuni dati da comunicare e le modalità di sottoscrizione delle istanze: fra queste estende a tutti gli Ets, e non solo più alle Odv o Aps, il deposito degli elenchi dei soci non persone fisiche.

**6. Passaggio da impresa sociale ad altra sezione del Runts**

- viene riformulata la procedura per l'ente che intende uscire dalla sezione imprese sociali e iscriversi nella sezione delle società di mutuo soccorso, coordinando meglio domanda al Runts e cancellazione dal registro delle imprese.

**7. Iscrizione di comitati e personalità giuridica**

- in più articoli vengono inseriti anche i **comitati**, prima non sempre richiamati in modo espresso;
- si modifica la disciplina della documentazione per il riconoscimento della personalità giuridica, introducendo tra l'altro: attestazione notarile, rilievo delle caratteristiche di

liquidità e disponibilità del patrimonio, possibilità di usare anche assegno circolare non trasferibile intestato all'ente;
- per alcuni casi si consente di sostituire la relazione giurata con una **situazione patrimoniale** accompagnata dalla relazione del revisore, entro termini precisi.

**8. Deposito bilanci, relazioni e altri atti**
- cambia la rubrica dell'art. 20, che ora riguarda in modo più esplicito **deposito degli atti e aggiornamento delle informazioni**;
- tra i documenti da depositare vengono incluse anche le **relazioni dell'organo di controllo e del revisore**, ove esistenti;
- per le fondazioni va depositata anche la delibera di approvazione del bilancio ad uso dell'ufficio Runts;
- viene previsto il deposito dell'eventuale **riacquisto della natura non commerciale**;
- compaiono le attestazioni di sopravvenuta adesione ad enti associativi;
- vengono ridefiniti termini e regole di aggiornamento annuale o entro 30 giorni;
- per Odv, Aps e reti associative si precisa l'obbligo di aggiornare tempestivamente il dato se il numero o la tipologia degli associati scende sotto i limiti richiesti.

**9. Trasformazione, fusione e scissione**
- viene riscritta la disciplina del deposito delle deliberazioni di **trasformazione, fusione e scissione**, richiamando l'art. 42-bis c.c.;
- per gli Ets con personalità giuridica si chiarisce che alcuni atti acquistano efficacia solo con l'iscrizione nel Runts.

**10. Migrazione tra sezioni del Runts**
- viene introdotto il nuovo comma 6-bis dell'art. 22: la richiesta di iscrizione nella sezione delle **reti associative** da parte di un ente già iscritto nella sezione g) è qualificata espressamente come **migrazione**, con conseguente cancellazione dalla sezione di provenienza a esito positivo.

**11. Cancellazione dal Runts: nuove ipotesi e nuova scansione procedurale**
- viene introdotta una nuova ipotesi di istanza di cancellazione: quella corredata da **delibera di scioglimento** da cui risulti che non esistono rapporti giuridici non definiti;
- si modifica il collegamento tra cancellazione e devoluzione, chiarendo che la cancellazione si perfeziona una volta ricevuta la documentazione che prova l'adempimento degli obblighi devolutivi secondo il parere ex art. 9 Cts.

**12. Devoluzione del patrimonio**
- l'art. 25 viene completamente rafforzato e puntualizzato;
- si chiarisce che rileva anche il periodo di iscrizione nei registri previgenti ex art. 101, comma 2 Cts, non solo nel Runts;
- viene distinta la devoluzione dell'**incremento patrimoniale** dalla devoluzione dell'**intero patrimonio residuo**;
- alle istanze di cancellazione devono essere allegate la richiesta di parere e la documentazione patrimoniale prevista;
- vengono dettagliati i documenti necessari: situazione patrimoniale, attestazione del revisore, dichiarazione di accettazione dell'Ets beneficiario;
- per gli enti che redigono rendiconto per cassa è prevista una disciplina documentale semplificata;
- dopo il rilascio del parere, l'ente deve trasmettere entro 30 giorni la prova dell'avvenuta devoluzione;

- vengono inoltre soppressi alcuni commi del vecchio art. 25 e riscritta la disciplina relativa alle società di mutuo soccorso.

**13. Nuovo art. 25-bis: altre conseguenze della cancellazione**

- viene inserito un nuovo articolo che disciplina ulteriori effetti della cancellazione dal Runts;
- per gli enti con personalità giuridica ex dpr 361/2000 è prevista la comunicazione del provvedimento a prefettura, regione o provincia autonoma;
- si chiarisce che, dopo la cancellazione, diventa **illegittimo** usare nella denominazione e nei rapporti con i terzi gli acronimi e le locuzioni tipiche degli Ets;
- si precisa però che la cancellazione non impedisce una futura nuova iscrizione, purché siano stati adempiuti gli obblighi conseguenti alla cancellazione.

**14. Conoscibilità degli atti da parte dei terzi**

- viene riscritto l'art. 26 sulla pubblicità nel Runts, precisando meglio quali atti, informazioni e provvedimenti sono resi conoscibili ai terzi e con quali effetti di opponibilità;
- si specifica anche in quali casi i bilanci sono resi conoscibili ai terzi.

**15. Disposizioni transitorie, Onlus e trust**

- il decreto modifica anche l'art. 34 sulle regole transitorie, sostituendo alcuni riferimenti temporali con date certe, in particolare il **31 marzo 2026** e il riferimento al periodo d'imposta in corso al **31 dicembre 2025**;
- introduce inoltre una specificazione per **trust** e per alcuni enti Onlus ai sensi dell'art. 101, comma 8 Cts.

**16. Aggiornamento degli allegati tecnici**

- si prevede che gli allegati tecnici al dm 106/2020 siano aggiornati e integrati con decreto direttoriale, in coerenza con le modifiche introdotte dal nuovo dm.